

Giovedì 28 aprile 2005

P6_TA(2005)0149

Mercato interno nei nuovi Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo sul mercato interno nei nuovi Stati membri: situazione, opportunità e insegnamenti da trarre (2004/2155(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 - visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea⁽¹⁾,
 - vista l'edizione n. 13 del quadro di valutazione del mercato interno del 13 luglio 2004,
 - visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽²⁾,
 - viste le 1 579 direttive sul mercato interno il cui termine ultimo di recepimento era stato fissato al 15 novembre 2004,
 - vista la comunicazione del 7 maggio 2003 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia del mercato interno — Priorità 2003-2006» (COM(2003)0238),
 - vista la comunicazione del 21 gennaio 2004 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Relazione sull'attuazione della strategia per il mercato interno (2003-2006)» (COM(2004)0022),
 - vista la relazione, pubblicata nel novembre 2004 dal Gruppo di alto livello presieduto da Wim Kok, dal titolo «Far fronte alla sfida: la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione»,
 - vista la relazione, pubblicata dall'Associazione delle camere di commercio e dell'industria europee (EUROCHAMBRES) e dalla Slovenian Business & Research Association (SBRA), dal titolo «CAPE 2004 Survey: Corporate Readiness for Enlargement in Central Europe»,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0068/2005),
- A. considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato l'azione della Comunità comporta la creazione di un mercato interno caratterizzata dall'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,
- B. considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del trattato l'azione della Comunità comporta il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune,
- C. considerando che secondo l'articolo 10 del trattato gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità e ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato stesso,
- D. considerando che secondo l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato,
- E. considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del trattato ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve determinate condizioni,

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Giovedì 28 aprile 2005

- F. considerando che gli articoli 23 e 24 del trattato prevedono la libera circolazione delle merci nella Comunità,
- G. considerando che il titolo III della parte terza del trattato prevede la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali nella Comunità,
- H. considerando che il mercato interno instaurato dalla Comunità europea si è dimostrato un successo economico innegabile ed è stato uno degli elementi propulsori della promozione della coesione economica e della progressiva eliminazione delle disparità regionali,
- I. considerando che il mercato interno può essere veramente completo solo se tutti gli Stati membri recepiscono le direttive sul mercato interno e le fanno applicare,
- J. considerando che il mancato recepimento, la mancata attuazione e il mancato rispetto di tali direttive provocano una frammentazione del mercato interno, bloccano l'ulteriore crescita dell'economia europea e accentuano le disparità regionali,
- K. considerando che un recepimento tardivo o non corretto impedisce alle imprese e ai consumatori di beneficiare appieno dei vantaggi economici legati a un mercato interno che funziona in modo appropriato,
- L. considerando che un recepimento e un'applicazione efficaci della legislazione comunitaria contribuiscono a sviluppare la fiducia reciproca tra i governi, i cittadini e le imprese,
- M. considerando che l'obiettivo centrale della strategia di Lisbona è la costruzione, entro il 2010, dell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, con nuovi e migliori posti di lavoro, una maggiore coesione sociale ed un alto livello di protezione dell'ambiente;
1. è convinto che, per poter sfruttare appieno il potenziale del nuovo mercato europeo allargato, si debbano recepire e attuare tutte le direttive sul mercato interno ancora in sospeso, in modo da eliminare rapidamente i restanti ostacoli alla circolazione di merci, persone, servizi e capitali;
 2. raccomanda che i nuovi Stati membri mettano a punto strategie che permettano di attuare con efficacia la legislazione comunitaria e di sensibilizzare maggiormente i consumatori, i produttori, gli operatori economici e i tribunali alla nuova legislazione;
 3. insiste affinché l'obiettivo dell'1,5 %, raccomandato dai Consigli europei per il deficit di recepimento delle direttive, sia preso seriamente da tutti gli Stati membri e venga sostenuto da un forte impegno politico da parte dei singoli Stati a recepire tutte le direttive in arretrato entro un certo termine;
 4. propone che, oltre al tempestivo e corretto recepimento e ad un'applicazione efficace delle direttive sul mercato interno, gli Stati membri esaminino attentamente le loro rispettive legislazioni nazionali per verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria, a sostegno del processo di eliminazione degli ostacoli al mercato e dell'apertura alla concorrenza nel mercato interno;
 5. si compiace che i nuovi Stati membri abbiano dato attuazione al principio del mutuo riconoscimento nelle loro normative e che, inoltre, alcuni Stati membri abbiano adottato anche una clausola di mutuo riconoscimento orizzontale che accoglie automaticamente questo principio nei settori non armonizzati, ma ribadisce la necessità di progredire in un'armonizzazione verso l'alto quale obiettivo fondamentale del mercato interno;
 6. si congratula in particolare con alcuni dei nuovi Stati membri per i risultati ottenuti per quanto riguarda l'adozione delle norme europee applicabili ai prodotti, in numerosi casi molto prima di Stati membri «più vecchi»;
 7. invita le autorità nazionali dei nuovi Stati membri a rafforzare e migliorare la loro capacità amministrativa per ridurre lo scarto tra rispetto formale ed applicazione effettiva della legislazione comunitaria;

Giovedì 28 aprile 2005

8. suggerisce che, per realizzare gli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona, i nuovi Stati membri incrementino gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo, attualmente molto inferiori alla media UE, promuovano migliori contatti tra istituti di ricerca e imprese e sviluppino sistemi di istruzione e di formazione professionale più efficaci, in modo da migliorare la qualità del mercato del lavoro, tenendo conto delle raccomandazioni formulate nella recente relazione dal titolo «Far fronte alla sfida: la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione»;
9. prende atto della grande importanza di un'efficace regolamentazione della proprietà intellettuale per stimolare l'innovazione e lo sfruttamento commerciale delle nuove idee nonché lo sviluppo di contenuto creativo negli ambienti off-line e on-line; incoraggia i nuovi Stati membri ad assicurare che i sistemi di protezione dei brevetti e del diritto d'autore funzionino in modo soddisfacente e che i dispositivi di lotta contro la pirateria e le contraffazioni siano dotati di risorse adeguate;
10. invita il Consiglio, tenuto conto dell'importanza determinante della protezione della proprietà intellettuale per le invenzioni che si basano sulla tecnologia digitale, a lavorare a più stretto contatto con il Parlamento europeo per l'approvazione delle nuove misure in materia di brevetti che forniranno un quadro sicuro per la brevettabilità delle invenzioni tecniche in questo settore;
11. invita le autorità nazionali, regionali e locali dei nuovi Stati membri a sviluppare un mercato del lavoro flessibile e dinamico in modo da incrementare l'occupazione nel settore privato e risolvere i problemi della disoccupazione strutturale e delle disparità regionali;
12. rileva l'importanza di instaurare un efficace sistema di qualificazione professionale e di incoraggiare la definizione di standard reciprocamente riconosciuti; suggerisce che la Commissione fornisca risorse supplementari per contribuire allo sviluppo degli organismi professionali nei nuovi Stati membri onde stimolare la creazione di una forza lavoro altamente qualificata;
13. sottolinea l'importanza del completamento del mercato interno ai fini della riduzione delle disparità sociali e regionali all'interno dei nuovi Stati membri;
14. rileva l'importanza di un mercato dinamico dei servizi nella prospettiva della creazione di posti di lavoro e della costituzione di nuove imprese; sottolinea la grande importanza della proposta di direttiva sul mercato interno dei servizi per le economie dei nuovi Stati membri; reputa tuttavia che tale ambizione debba essere soddisfatta senza apportare pregiudizio alla coesione sociale nell'Unione e ad un elevato livello di protezione per i consumatori europei;
15. esorta le autorità nazionali, regionali e locali dei nuovi Stati membri a migliorare e ampliare le loro attività di diffusione dell'informazione relativa alla legislazione e al funzionamento dell'UE e del mercato interno; ritiene sia importante che i cittadini vengano informati e orientati riguardo ai loro diritti in quanto consumatori e alle possibilità di lavorare e di stabilirsi nel mercato interno;
16. invita i nuovi Stati membri ad assicurare un adeguato sostegno finanziario per lo sviluppo e il funzionamento degli strumenti di composizione extragiudiziale e di risoluzione dei problemi, come SOLVIT⁽¹⁾, onde garantire che i cittadini e le imprese europei dispongano di meccanismi per risolvere i problemi che potrebbero incontrare a seguito dello sviluppo del mercato interno;
17. si compiace che il 20 ottobre 2004 la Commissione abbia avviato una speciale procedura di infrazione nei confronti dei nuovi Stati membri che non avevano recepito le direttive in questione entro la scadenza del 1° maggio 2004;
18. è convinto che, per agevolare il recepimento del diritto comunitario, si debbano rendere disponibili con maggiore frequenza aggiornamenti sullo stato del recepimento; ritiene che tali aggiornamenti debbano completare il quadro di valutazione del mercato interno ed essere utilizzati per redigere una lista nera («name and shame list») di tutti gli Stati membri che hanno accumulato ritardi nel processo di recepimento;

⁽¹⁾ SOLVIT è una rete per la risoluzione di problemi on-line, che funziona su base volontaria e in cui gli Stati membri collaborano per risolvere, senza ricorrere alle procedure legali, i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme riguardanti il mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione europea. I centri SOLVIT possono intervenire per risolvere problemi presentati sia dai cittadini che dalle imprese. Essi fanno parte dell'amministrazione nazionale e si impegnano a fornire soluzioni concrete ai problemi entro dieci settimane.

Giovedì 28 aprile 2005

19. ritiene che la Commissione dovrebbe cominciare a razionalizzare la normativa comunitaria esistente per semplificarla, il che ne agevolerebbe considerevolmente il recepimento e l'attuazione, stimolerebbe ulteriormente la libera circolazione e gli scambi intracomunitari e incoraggerebbe la crescita dell'economia europea;
20. rileva l'importanza di un quadro regolamentare semplice ed efficace per minimizzare i costi sostenuti dalle imprese e massimizzare il rispetto della normativa; incoraggia i nuovi Stati membri a recepire l'*acquis* del mercato interno nel modo più semplice possibile; suggerisce che i nuovi Stati membri appoggino attivamente i programmi «Legiferare meglio» della Commissione trasferendo la loro attuale conoscenza della complessità dell'*acquis* esistente finché è ancora fresca nella memoria;
21. propone che il quadro di valutazione assurga a strumento del Consiglio europeo e sia riconosciuto politicamente come il punto di riferimento principale per quanto concerne lo stato di recepimento della legislazione;
22. ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo più proattivo esercitando una sorveglianza e facendo pressione sugli Stati membri perché recepiscano le direttive;
23. ricorda di essersi impegnato ad intervenire attivamente affinché, ove opportuno o necessario, venga impresso all'agenda di Lisbona un nuovo orientamento mantenendo al contempo l'equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dei processi di Lisbona e di Göteborg onde stabilire una strategia ambiziosa di sviluppo sostenibile;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

P6_TA(2005)0150

Diritti dell'uomo nel mondo (2004) e politica dell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2004 e sulla politica dell'UE in materia (2004/2151(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti dell'uomo,
- viste l'entrata in vigore, il 1° luglio 2002, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) e le proprie risoluzioni relative al CPI⁽¹⁾,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- visto il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽²⁾,
- visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato che istituisce la Comunità europea,
- visto l'Accordo di partenariato ACP-UE⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 su pace e dignità in Medio Oriente⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576.

⁽²⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 610.